

Regolamento per la disciplina delle decisioni relative alla tassa d'iscrizione per gli anni 2009 e seguenti

Ai fini della corretta applicazione della delibera adottata dall'Assemblea degli iscritti il 18.05.2008, si indicano le seguenti linee di comportamento che dovranno essere seguite dagli uffici e dai diretti interessati:

A) Tassa di iscrizione dei neo-laureati con reddito personale inferiore all'importo della borsa di studio per specializzandi, (attualmente 26.000,00 annue lorde) ridotta a partire dal 2009.

La riduzione del 50% della tassa di iscrizione, per i primi tre anni di laurea, verrà applicata secondo i seguenti principi:

- in sede di **iscrizione presso l'Ordine**, con opportune modifiche dei moduli di richiesta di iscrizione per la conferma dell'eventuale reddito personale, verrà riscossa la tassa annua ridotta del 50%;
- **nei due anni successivi a quelli di prima iscrizione, con richiesta autocertificata da inoltrare entro la fine dell'anno precedente a quello per cui si chiede la riduzione (es. entro 2010 per il 2011)**, gli interessati dovranno chiedere espressamente l'applicazione del beneficio della riduzione. Il richiedente dovrà indicare il proprio reddito personale, derivante sia da lavoro che da altre fonti di reddito (es. fabbricati, ecc.);
- In sede di prima attuazione verrà inviata apposita lettera ai Medici ed Odontoiatri che si sono iscritti entro giugno 2008, ovvero verrà data comunicazione a coloro che si iscriveranno successivamente nel corso dell'anno 2008, affinché ognuno sia a piena conoscenza del diritto a richiedere la riduzione per il 2009.

Si ribadisce, come indicato nella discussione in assemblea, che la riduzione non riguarda gli iscritti per trasferimento, o coloro che si iscrivono ex novo, ad oltre tre anni dal conseguimento della Laurea.

B) Riduzione di € 30,00 sulla tassa dovuta dagli iscritti che nel 2009 compiano, od abbiano già compiuto, 75 anni ed abbiano un reddito annuo lordo complessivo inferiore a € 30.000,00. Gli interessati dovranno inviare, entro l'anno precedente a quello relativo alla tassa di iscrizione da versare, apposita richiesta, con autocertificazione, attestante l'importo complessivo del proprio reddito annuo lordo. L'Ordine si riserva di chiedere, a campione, o per eventuale verifica che si ritenga necessaria, ulteriore documentazione o chiarimenti per la conferma della riduzione da operare.

C) Fondo di solidarietà per iscritti in difficoltà per il pagamento della tassa di iscrizione.

Per l'accesso al Fondo, il cui ammontare sarà stabilito in sede di Bilancio di previsione a partire dal 2009, è necessaria apposita istanza dell'iscritto, o dei superstiti dello stesso, se deceduto nell'anno di riferimento della tassa dovuta. Nella domanda dovranno essere indicati chiaramente, ed autocertificati, i motivi che rendono impossibile il pagamento della tassa di iscrizione. Nel caso di difficoltà economiche derivanti da grave malattia od invalidità temporanea, dovrà essere prodotta la relativa documentazione. Del pari dovrà essere dichiarato l'importo presunto, o certo (es. pensione, retribuzione, ecc), del reddito lordo complessivo dell'anno in corso, che dovrà essere inferiore ad € 30.000,00 come previsto per gli iscritti di cui alla lettera B.

Qualora non esistano i presupposti per l'eventuale verifica di quanto dichiarato dal richiedente (irreperibilità, residenza temporanea all'estero, ecc.), non si riterrà possibile procedere alla richiesta di attribuzione del beneficio. Il beneficio dell'esenzione dal versamento della tassa potrà, al massimo, essere concesso per due anni consecutivi e non potrà essere presa in esame una nuova istanza, anche se con motivazioni diverse, prima che siano trascorsi almeno tre anni, con regolare pagamento della tassa, dalla precedente concessione. Il Provvedimento di accesso al beneficio sarà adottato dal Presidente, su proposta motivata della Direzione che esporrà l'esistenza dei requisiti di cui al presente regolamento. Ai fini contabili si procede con l'emissione di un mandato in uscita dal capitolo del Fondo, anche raggruppando più nominativi, e una reversale per la corrispondente entrata nel capitolo di Bilancio riguardante le riscossioni della tassa, con contestuale emissione di un mandato di versamento delle somme afferenti le quote dovute alla FNOMCeO.

** Per convenzione il reddito auto dichiarato dovrà essere quello dell'ultima dichiarazione dei redditi.*